

Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale

Un percorso storico-istituzionale

a cura di
MICHELE ROSBOCH

HERITAGE CLUB
è un marchio di Heritage srl
Corso Ferrucci 77/9 – 10138 Torino
info@heritage-srl.it

Proprietà letteraria riservata
© 2017 – Michele Rosboch, Andrea Pennini,
Enrico Genta Ternavasio, Fabrizio Cassella

ISBN 978-88-940473-2-5

ANDREA PENNINI

Dalla *Societas* al *Citoyen*. Lo *anéantissement* delle
comunità intermedie nel percorso costituzionale della
Francia rivoluzionaria

1. *Un sistema composito alla vigilia della Rivoluzione francese*

Per sua natura, il concetto di comunità intermedia presuppone l'esistenza di una realtà più grande che la contiene e di una più piccola di cui è contenitore. In un ambito politico-istituzionale, queste comunità sono degli aggregati sociali composti da singoli individui che si pongono all'interno del sistema degli stati-nazione. La semplicità – forse troppa – di questa definizione fa tuttavia da *pendant* alla sua quotidianità. Infatti oggi l'idea di comunità intermedia, pur declinata in numerose accezioni, appare agli occhi del lettore europeo contemporaneo come un dato acquisito. Tuttavia, nella sua convenzionalità, quanto affermato finora presuppone tre concetti non facili da individuare e riconoscere nel loro divenire storico: lo Stato, gli individui e il grande magma rappresentato dalle realtà intermedie. È necessario dunque, prima di addentrarsi nel tortuoso percorso costituzionale, considerare con rapidi accenni l'origine politico-istituzionale dei tre concetti in modo tale da poter non dare per scontato la loro esistenza.¹

ANDREA PENNINI

Oggi è infatti inconcepibile o, quantomeno, difficile da definire l'esistenza di una società priva di un ente forte che rappresenti un potere politico in grado di regolare tutte, o almeno in larga parte, le proprie manifestazioni.² Eppure, escludendo realtà distanti dalle teorie politiche occidentali, le vicende storiche del medioevo europeo raccontano di una sostanziale inesistenza di un potere paragonabile agli attuali Stati e, soprattutto, di una struttura sociale ed economica «formata da tante coagulazioni identificate dalla diffusa coscienza come necessarie al singolo, realtà fragile assolutamente bisognosa di protezione e di integrazione».³ Nella cosiddetta età di mezzo – quindi – tutto è comunità intermedia e la relazione contemporanea che ripartisce la vita politica tra individuo capace di diritto ed ente Stato a un tempo garante e dispensatore di diritto o di “diritti” è semplicemente impensabile.

La *societas* medievale utilizza categorie politico-istituzionali differenti. Vi è infatti una stretta correlazione tra l'immanente e il trascendente che si esplica nella concezione del diritto naturale come scritto nel libro di Geremia: «Dabo legem meam in visceribus eorum et in corde eorum scribam eam; et ero eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum».⁴ Il titolare del potere, aderendo a questa concezione, non è perciò chiamato a “scrivere” il diritto secondo un suo arbitrio ma, “semplicemente”, a leggere un sistema inscritto nella natura degli uomini e nella tradizione di un popolo.

Pur di un interesse assolutamente rilevante, tuttavia, l'analisi sul millennio medievale, non può aver luogo in questa sede, troppo distante nel tempo dal focus della trattazione. Si rimanda a tal fine alla lezione di Paolo Grossi e della “scuola fiorentina”,⁵

il che permette di svincolare queste pagine da un'analisi puntuale del complesso mondo giuridico-istituzionale medievale, consentendo di proseguire il discorso con qualche accenno sulla affermazione degli Stati nella Prima età moderna.

Fin dai primi cicli delle scuole si insegna che lo Stato si contraddistingue per alcune caratteristiche fondamentali riassumibili in una popolazione all'interno di un territorio definito in cui opera un governo dotato di piena sovranità e indipendenza. Tuttavia la questione, anche in questo caso, è decisamente più complessa e mutevole nei secoli della prima età moderna rispetto all'assioma appena citato. Infatti se appare pacifico che, da un punto di vista della storia delle istituzioni, il passaggio dal medioevo alla prima età moderna sia segnato dal sorgere dello Stato, è decisamente meno pacifico che cosa si intenda per Stato. Alcune tesi di microstorici, anzi, tendono a postularne l'insistenza senza però considerare che gli stessi documenti prodotti a partire dal XVI secolo parlano esplicitamente di *Stato* e *Stati*. Va da sé, dunque, che l'ente Stato che si forma nel Rinascimento europeo, o per meglio dire nei rinascimenti europei,⁶ e che interessa al discorso qui condotto non è per forma, natura e concezione assimilabile ai nostri stati contemporanei.

Per avere contezza di quale fosse la dottrina politica nel Cinquecento europeo si ritiene necessario fare riferimento a Jean Bodin. Il giurista francese infatti nella prima frase dei suoi *Six livres de la République* afferma che la «*République est un droit gouvernement de plusieurs mesnages, et ce qui leur est commun, avec puissance souveraine*».⁷ Il testo bodiniano indica tre elementi costitutivi dello Stato, qui definito *Republique*: un "giusto governo", una pluralità di famiglie e una potenza sovrana. Permane dunque

ANDREA PENNINI

una sorta di modello aristotelico che in forza di una stabilità maggiore, spinge via via i nuclei primi e più piccoli di una società, ossia le famiglie, ad una libera aggregazione. Nascono così comunità sempre più grandi fino ad arrivare all'insorgenza di un ente superiore dotato di sovranità che gestisce e armonizza le istanze a lui sottoposte.

Lo Stato dunque, pur avendo la suprema podestà che in età moderna si associa al sovrano,⁸ si caratterizza per la compresenza di aggregati sociali più piccoli che, oltre a conservarsi, tendono ad autogovernarsi. Le relazioni tra aggregati maggiori e quelli minori viene descritta da Bodin con una metafora:

La différence de la famille aux corps et Collèges, et de ceux-ci à la République, est telle que [le] tout à ses parties ; car la communauté de plusieurs chefs de famille ou d'un village, ou d'une ville, ou d'une contrée, peut être sans République, aussi bien que la famille sans Collège.⁹

D'altro canto lo Stato, secondo uno schema politico che affonda le sue origini in Aristotele, non può fare a meno dei corpi intermedi, perché ne sono parte costituente.¹⁰

Inoltre, per leggere le istituzioni politiche d'antico regime è necessario capovolgere il paradigma contemporaneo per cui vi è un centro direzionale e una filiera burocratico-amministrativa in grado di trasmettere le decisioni in "periferia". Invece, come ben sintetizzato da Luca Mannori, il centro – o la corte del sovrano – è «la sede in cui i sudditi si rivolgevano per comporre i loro conflitti o per chiedere conferme ed estensioni dei loro privilegi».¹¹ Tale contrattazione continua è la cifra caratterizzante l'intero percorso politico della prima età moderna e non troverà una compiuta composizione nemmeno nel "Settecento riformatore"¹² in

cui più forti si fanno le istanze del potere principesco e della sua organizzazione all'interno degli Stati. L'affermazione parziale delle riforme illuministiche, infatti, pur limitando il raggio d'azione delle molteplici realtà intermedie (*stände*, confraternite, corporazioni, ordini religiosi, cavallereschi, professionali, e così via) non ne intacca la loro natura contrattuale sia verso il principe, sia verso i suoi aderenti. Tuttavia – prima in maniera casistica, poi sempre più esplicitamente la seconda metà del XVIII secolo ha visto l'insorgenza di nuovi paradigmi politici che non rifacendosi più alla tradizione giuridica del diritto comune, affermano di tendere a esaltare la relazione tra produzione univoca delle norme e generale recezione non mediata delle stesse.¹³ Questa nuova tradizione filosofico-giuridica, sommata alle tensioni sociali e politiche della Francia dell'ultimo quarto del XVIII secolo, è alla base della distruzione del tessuto connettivo degli Stati d'antico regime, del rovesciamento dello Stato-contenitore in una realtà di individui che si aggregano volontariamente e del passaggio da una società di ordini per diritto ad una di classi e “stili di vita”.

2. *Dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino alla «loi Le Chapelier»*

Il 26 agosto 1789, circa due mesi dopo il cosiddetto giuramento della Pallacorda, l'Assemblea nazionale costituente produce un documento destinato a segnare la storia dell'intero continente europeo: la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*. Lasciando il commento generale del testo della dichiarazione, dei suoi antecedenti storici e della sua formazione ad altri studi più approfonditi e specialistici, in questa sede ci si limita ad osservare

ANDREA PENNINI

alcuni aspetti peculiari e, soprattutto, a soffermarsi su quegli articoli che esplicitamente minano il sistema corporativo tipico della società d'antico regime.¹⁴

Precipitato storico delle idee dei *philosophes*, che hanno caratterizzato in larga parte il dibattito culturale francese, senza però intervenire direttamente nel governo del regno,¹⁵ la dichiarazione ha per referente diretto il singolo uomo francese, che diventa in quanto tale capace di diritto.

Questo cambio di paradigma modifica non solo il quadro istituzionale, ma la stessa società francese, andando a sovvertire gli equilibri tradizionali e, quindi, a minare le basi dell'esistenza delle comunità intermedie. Fin dalle prime righe i rappresentanti del popolo francese sottolineano l'importanza dei diritti «*naturels, inaliénables et sacrés*» del singolo individuo, il quale – dal canto suo, come «*membres du corps social*» – non ha bisogno di una realtà terza per essere messo in connessione con ogni istituzione politica. Questo concetto è rafforzato dall'art. 1 in cui si afferma che «*les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune*». È interessante notare come le distinzioni sociali debbano fondarsi esclusivamente sull'utilità comune, ossia sul compimento dei doveri nazionali, intesi come lo sviluppo delle attività economiche o il prendersi carico di una funzione pubblica, da parte del singolo cittadino capace dei diritti elencati nell'art. 2:¹⁶ la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Prima di questa breve elencazione l'Assemblea nazionale indica, secondo un'evidente tradizione giusnaturalistica, il senso ultimo delle associazioni politiche, ossia: «*la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme*».

Assumendo poi la Nazione, intesa come concetto generale e astratto, quale principio fondante ogni sovranità, si viene a formare una sorta di dualismo nella società francese: da un lato il cittadino portatore di diritti fondamentali e dall'altro la Nazione che ne diviene garante unica, dal momento che «nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressement». Il passaggio successivo riguarda la Legge, che viene intesa – anche in questo caso come principio generale ed astratto – come limite alla libertà del singolo. In quanto espressione «de la volonté générale», alla formazione della legge devono concorrere tutti i cittadini in quanto tali, o attraverso i propri rappresentanti. Anche se in questo caso vengono citate realtà che tendono a interpersi tra il generale (la Nazione) e il particolare (il cittadino), ovvero i *Représentans*, queste non possono essere considerate come comunità intermedie, perché il legislatore fa riferimento semplicemente a dei liberi cittadini che, in base alle loro virtù e ai loro talenti, occupano una funzione pubblica.

Dunque, a differenza dell'assolutismo politico tipico della monarchia borbonica, in cui trovavano spazio enti e realtà non necessariamente dipendenti né tantomeno ordinate dal potere sovrano, la Rivoluzione francese genera un vero e proprio assolutismo giuridico.¹⁷ Infatti, almeno a livello concettuale, l'Assemblea nazionale elimina ogni relazione inter-sociale e inter-politica nell'amministrazione della cosa pubblica. Tale passaggio è impresso a chiare lettere nel *Discours préliminaire* al progetto di Codice Civile del 1801 composto da Jean-Étienne-Marie Portalis, che a buon diritto si può definire uno dei protagonisti della codificazione napoleonica:¹⁸

ANDREA PENNINI

L'expérience prouve que les hommes changent plus facilement de domination que de lois. De là cette prodigieuse diversité de coutumes que l'on rencontrait dans la même empire: on eût dit que la France n'était qu'une société de sociétés. La patrie était commune; et les États, particuliers et distincts: le territoire était un; et les nations diverses.¹⁹

La società francese d'antico regime è quindi riconducibile a una somma di consuetudini divenute legge e tante società e tanti stati uniti insieme da una patria comune che, ancorché non esplicitato nel testo, coincide con la condizione di sudditi di Sua Maestà Cristianissima. Poche righe dopo Portalis, in merito alla ragione per cui il processo di codificazione è stato successivo agli eventi rivoluzionari, sostiene che

Toute révolution est une conquête. Fait-on des lois dans le passage de l'ancien gouvernement au nouveau ? Par la seule force des choses, ces lois sont nécessairement hostile, partiales, éversives. On est emporté par le besoin de rompre toutes les habitudes, d'affaiblir tous les liens, d'écarter tous les mécontents. On ne s'occupe plus des relations privées des hommes entre eux: on ne voit que l'objet politique et général; on cherche des confédérés plutôt que des concitoyens. Tout devient droit public.²⁰

Per Portalis la frattura che si è consumata nei primi anni rivoluzionari, come si avrà modo di approfondire nel percorso costituzionale, è funzionale alla costruzione di un ordine nuovo in cui non vi sia più spazio per le antiche consuetudine. All'interno di un *esprit révolutionnaire* che funge da terreno di coltura per le istituzioni e le norme che si andranno a costituire in età napoleonica, trova spazio la legge che pone fine all'esistenza delle comunità intermedie, intese come libere aggregazioni di uomini con delle

regole e finalità proprie. Essa è la famigerata *loi Le Chapelier*, emanata dall'Assemblea nazionale il 17 giugno 1791. Questa legge rappresenta il punto d'arrivo dell'utopia rivoluzionaria che Simitis ha definito «individualismo radicale»²¹ e che vede presenti nell'agone politico e sociale solo due soggetti, ossia il cittadino e lo Stato-nazione.

Art. 1. L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit.²²

Il termine *anéantissement* utilizzato per abolire tutte le associazioni professionali è molto incisivo ed esprime a chiare lettere uno dei principali obiettivi della Rivoluzione: annientare una tradizione sociale fondata su “comunità di scopo”. Il nascente stato borghese – quindi – decide scientemente di porre «al disotto della propria organizzazione una piattaforma sociale assolutamente liscia, assolutamente priva di interruzioni e frammentazioni, e su cui il potere centrale può proiettarsi in tutta la sua imperiosità».²³ Viene fatto così esplicito divieto a cittadini di uno stesso stato o professione, anche se all'interno dello stesso posto di lavoro, di nominare rappresentanti, di tenere registri, di prendere decisioni comunitarie e di stilare regolamenti «sur leurs prétendus intérêt communs».²⁴ Gli stessi enti statali e municipali non possono ricevere né, tantomeno, rispondere a petizioni e missive indirizzate loro da realtà collettive.

A questa prima parte della legge “affermativa” dei principi in essa contenuti, segue un altrettanto dura e incisiva seconda

ANDREA PENNINI

parte “repressiva” nei confronti dei trasgressori. Se infatti, contro i principi costituzionali, un insieme di cittadini agisse da corporazione, ossia deliberasse su questioni interne a esso o stabilisse prezzi per le prestazioni offerte, tali azioni sarebbero dichiarate dal corpo amministrativo e dai municipi, a cui è affidata l’osservanza della legge, «inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme»²⁵ e perciò nulle. I trasgressori dovrebbero essere condotti su richiesta del procuratore davanti al tribunale di polizia e condannati a cinquecento lire d’ammenda e alla sospensione di un anno dall’esercizio attivo della cittadinanza. Una sorte peggiore è prevista per quegli autori di delibere o per i capi di assemblee corporative che minaccino forestieri o soggetti che non sottostanno alle decisioni di tali assise, con l’aumentare dell’ammenda a mille lire e a tre mesi di prigione.

Infine, l’ultimo articolo della legge pone in essere un conflitto tra «le libre exercice de l’industrie et du travail»,²⁶ che è un diritto inalienabile del singolo individuo, e tutti gli assembramenti di lavoratori che, per loro natura, tendono a difendere sé stessi e i loro privilegi. Questa dicotomia rispecchia l’idea del lavoro che ha la Rivoluzione, la quale sostanzialmente ricalca il bipolarismo astratto delle istituzioni politiche cittadino/nazione. Esiste infatti da un lato l’interesse privato di ciascun cittadino di poter godere del diritto di lavorare, dall’altro è compito della nazione quello di fornire il lavoro a chi ne è sprovvisto. Si crea così un paradosso: quella che è una legge contraria a ogni principio sindacale, diventa la base per lo stato assistenziale che si ritrova nelle teorie dei socialisti francesi del XIX secolo.²⁷

La legge Le Chapelier appare dunque un’interessante cartina

di tornasole sulle ideologie che hanno mosso gli autori della Rivoluzione. L'astrazione del concetto di lavoro come diritto ineliminabile di ogni individuo, porta a concepire norme teoriche che prescindono da qualsivoglia natura contingente. Tale concezione, almeno per quanto riguarda la fine del XVIII secolo e la prima metà del secolo successivo, taglia fuori l'informe massa di uomini e donne che formalmente si trova ad avere riconosciuti notevoli diritti, tra cui quello al lavoro, e l'uguaglianza di fronte alla legge ma, privata di qualsivoglia rete associativa, si trova impossibilitata a goderne.

3. *L'avventura costituzionale della Francia rivoluzionaria*

La legge Le Chapelier segna un punto di partenza, e per certi versi anche d'arrivo, che condiziona l'intera dottrina costituzionale della Francia rivoluzionaria. Infatti nessuna delle quattro costituzioni francesi della fine del XVIII secolo rinuncia, ancorché con sfumature diverse, a esplicitare il divieto di costruzione di corpi che si frappongano tra il singolo cittadino francese e gli organismi istituzionali dello stato. Premessa questa sottolineatura, può apparire ridondante l'analisi dei testi costituzionali che segue; tuttavia, per evitare di omettere passaggi che potrebbero risultare importanti per questa disamina, si procede a una breve lettura delle singole costituzioni, ancorché soltanto, nelle parti che interessano le comunità intermedie.

Il 13 settembre 1791 Luigi XVI accetta la costituzione approvata dall'Assemblea nazionale costituente il 3 dello stesso mese. Il giorno successivo il *Roi des Français* presta il dovuto giuramento al testo costituzionale, a cui viene premessa la dichiarazione del 1789. La monarchia per diritto divino scompare dalla

ANDREA PENNINI

scena politica francese, poiché la sovranità non è più in capo al sovrano per grazia di Dio, ma appartiene alla Nazione e l'autorità regia deriva unicamente da essa. Il re assume per sé e per i suoi discendenti il potere esecutivo, mentre il potere legislativo è affidato a un'Assemblea nazionale legislativa. L'aspetto più interessante per il discorso che si vuole portare avanti non risiede però nei 210 articoli di cui è composta la prima costituzione francese, ma nel breve preambolo che si situa tra la Dichiarazione dei diritti e il corpo della costituzione. In tale porzione di testo si esplicita la funzione ordinatrice della costituzione. Infatti l'Assemblea nazionale, facendosi interprete di quello che sono i principi emersi dalla Rivoluzione, intende costruire nuovo ordine politico, sociale e normativo privo di quelle «institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits».²⁸ Gli ostacoli e i limiti che, in quanto parte costitutiva dell'antico regime, rendevano impossibile tale enunciato prima degli eventi rivoluzionari sono cinque e sono sintetizzati e negati in questo preambolo. In primo luogo vi è l'abolizione, *latu sensu*, della nobiltà, e dei privilegi che essa aveva per nascita nella Francia d'antico regime, in particolare nel governo della cosa pubblica.²⁹ In secondo luogo si abolisce la venalità e l'ereditarietà delle cariche pubbliche, eliminando così definitivamente la *pauvette* nata con Enrico IV all'inizio del XVII secolo.³⁰ La terza "negazione" colpisce i privilegi o le eccezioni alle leggi date in capo a singoli individui (i monarchi) o a gruppi sociali identificabili, genericamente definiti «aucune partie de la Nation», che affondavano le proprie radici in parte dalla monarchia borbonica, in parte – addirittura – dall'ordine giuridico medievale. La quarta negazione riguarda esplicitamente i corpi intermedi "corporativi". Infatti si afferma che «il n'y a plus

ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers». A questi corpi che si possono definire “interni” alla società francese, si vanno ad aggiungere quelli che – per certi versi – hanno un’origine esterna, ossia gli ordini religiosi. Si afferma così che la legge «ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la Constitution».

Le vicende storiche politico-istituzionali della Francia rivoluzionaria, in particolare la difficile armonizzazione dell’antico e del nuovo nella persona di Luigi XVI,³¹ portano alla formazione – tramite nuove elezioni a suffragio universale – di una Convenzione chiamata a redigere una nuova costituzione. Il 21 settembre 1792, durante la sua prima seduta, tale assise proclama la repubblica. La guerra esterna e i contrasti interni alla Francia rallentano i lavori della Convenzione. La maggioranza girondina arriva a una prima bozza di costituzione il 15 febbraio 1793.³² Presentato da Nicolas de Condorcet, tale progetto prevede la divisione dei poteri tra il legislativo e l’esecutivo (entrambi elettivi) e – soprattutto – un’attenzione alle realtà locali, favorendo il decentramento amministrativo.³³ Apposta al testo costituzionale, vi è una *Déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes* in cui, agli artt. 25-27, si afferma che la sovranità nazionale risiede nel popolo intero e che ogni cittadino ha un diritto eguale di concorrere al suo esercizio.³⁴ Inoltre, all’art. 28, afferma che «nulle réunion partielle de Citoyens, et nul individu ne peuvent s’attribuer la Souveraineté, exercer aucune autorité, et remplir aucune fonction sans une délégation formelle de la Loi».³⁵ Questo rafforzamento dell’individuo come portatore unico di diritti è confermato all’art. 1, titolo VIII, sezione quarta, in cui viene

ANDREA PENNINI

consentito al singolo cittadino «d'exciter la surveillance des Représentants du Peuple sur des actes de Constitution, de Législation ou d'administration générale, de provoquer la réforme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi nouvelle».

La caduta della "Gironda" e la presa del potere da parte dei giacobini porta ad un accantonamento del progetto girondino e l'elaborazione di una nuova costituzione che vede la luce il 24 giugno 1793.³⁶ Anche a essa, come nel progetto precedente, si premette una nuova dichiarazione dei diritti. Decisamente democratica, tale *déclaration* pone in capo al popolo la sovranità che è una, indivisibile, imprescrittibile e inalienabile. Ma cos'è mai questo popolo sovrano? A ben vedere il percorso rivoluzionario dalla presa della Bastiglia in avanti, esso risulta essere un ente informe «composto da milioni di individui atomisticamente isolati l'uno dall'altro»,³⁷ senza alcuna realtà associativa se non quella dei suoi rappresentanti. La mancanza di un tessuto connettivo tra individui, da un lato consente di ottenere – finalmente – una formale uguaglianza giuridica; dall'altro però, ponendo come unico mezzo di distinzione la ricchezza personale, lascia sostanzialmente inalterato lo squilibrio interno alla società tra facoltosi e indigenti.³⁸

Riprendendo la dichiarazione dei diritti giacobina, il suo *incipit* richiama alla mente quello della costituzione americana, dal momento che come quella anche questa ha nella parola popolo il suo punto d'abbrivio.³⁹ Tuttavia vi è una differenza di fondo: nella costituzione statunitense il popolo è un'aggettivazione del soggetto noi; in quella giacobina il popolo francese è un soggetto astratto. Tale sfumatura si evidenzia poche parole più tardi, quando si afferma che tale costituzione è nata «afin que tous les

citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie». Interessante è la sovrapposizione di due enunciati che si ritrova all'art. 1. Infatti, da un lato si conferma che lo scopo precipuo del governo è quello di garantire all'uomo il godimento dei diritti naturali; dall'altro si enuncia una realtà collettiva: «Le but de la société est le bonheur commun». Vengono meno, poi, le fragili barriere poste contro l'esistenza di società politiche: infatti nella dichiarazione all'art. 7 si prevede, oltre alla libertà di culto, il diritto di riunirsi pacificamente in assemblea e – soprattutto – all'art. 122 viene garantito «le droit de se réunir en sociétés populaires». Tale diritto viene confermato in un decreto del 25 luglio del 1793, in cui si afferma che è vietato a qualsivoglia autorità impedire alle società popolari di riunirsi o, addirittura, di scioglierle. Queste società, così come i club e le società fraterne, nascono all'interno del brulicante “brodo primordiale” rappresentato dalla Francia (e da Parigi) degli anni 1789-91. Esse sono – in sintesi – centri di formazione e di informazione politica che dominano la dialettica post-rivoluzionaria.⁴⁰ In qualche modo esse, presenti in tutto la Francia e in molti casi collegate tra di loro, rappresentano una nuova concezione di comunità intermedia più vicina alle nostre organizzazioni politiche che non alle antiche confraternite.⁴¹ Infatti le loro finalità si riducono essenzialmente alla difesa pubblica – quando possibile – di idee comuni, formando una sorta di anello di congiunzione tra le istituzioni statali e il singolo cittadino.

La costituzione dell'anno I, però, non ha mai trovato applicazione. Infatti la difficile condizione economica, politica e militare della Francia rivoluzionaria porta gli stessi giacobini artefici

ANDREA PENNINI

del dettato costituzionale a promulgare un decreto, il 10 ottobre 1793, che pone in essere una sorta di “costituzione del governo rivoluzionario”. Infatti in tale atto si dichiara che «il governo provvisorio della Francia è rivoluzionario fino alla pace». Questo atto che, nei fatti, poneva in capo al *Comité de salut public* poteri straordinari, unito alla precedente Legge dei sospetti del 17 settembre, segna la fine delle libertà individuali enunciate nelle dichiarazioni dei diritti.

Conclusa l'esperienza del Terrore con la cosiddetta “reazione termidoriana” che ha portato alla caduta di Maximilien de Robespierre, il 25 agosto 1795 si perviene a una nuova costituzione.⁴² Essa – a differenza delle precedenti – contempla, dopo un'elencazione dei diritti, una dei doveri dell'uomo e del cittadino.⁴³ La ragione storica di tale dichiarazione è certamente da ricercare negli abusi della Rivoluzione, mentre i fondamenti teorici vengono esplicitati nell'art. 1, quando il legislatore afferma che «la *Déclaration des droits* contient les obligations des législateurs: le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs». Resta ferma la dicotomia tra uomo e stato, ma si declinano meglio le modalità di adesione del cittadino alla società, intesa come nazione. Tra questi obblighi, oltre al rispetto delle leggi e della proprietà privata, spuntano quelli di natura “famigliare” enunciati all'art. 4: «Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux». Ecco – dunque – che si riafferma l'unica vera comunità intermedia approvata dalla rivoluzione: la famiglia.

La costituzione del 1795 è piuttosto lunga (377 artt.) e ha un carattere eminentemente negativo, volto a controllare e dividere

il potere piuttosto che a organizzare positivamente le istituzioni politiche. Il potere legislativo viene suddiviso in due camere: un Consiglio dei Cinquecento che propone leggi e un Consiglio degli Anziani che le approva o le respinge, senza potere d'emendamento; mentre il potere esecutivo, staccato dal legislativo, è dato in capo a un Direttorio di cinque membri che decadono a rotazione.⁴⁴ Tralasciando gli innumerevoli aspetti di tale dettato costituzionale, si focalizza l'attenzione sul XIV e ultimo titolo, ovvero le *dispositions générales*. In esse si trova una sorta di differenziazione tra francesi, infatti si afferma che non esiste alcuna superiorità tra i cittadini salvo quella dei «fonctionnaires publics» nell'esercizio delle loro funzioni. Dopodiché, oltre a riaffermare la nullità dei voti religiosi, viene scritto:

Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.

Ovviamente lo spazio di costruzione di un percorso professionale viene garantito dallo stato senza l'intervento di alcuna realtà particolare. In ogni caso se questa prima sezione delle disposizioni generali pare più incline ad una visione plurale della società, gli artt. 360-368 ricollocano la costituzione all'interno del solco segnato nel 1791 da Le Chapelier. Vengono espressamente vietate le corporazioni contrarie all'ordine pubblico e, soprattutto, è fatto divieto a qualsivoglia assemblea cittadina di definirsi società popolare. Tale negazione fa chiaramente riferimento alla pletora di

ANDREA PENNINI

club (non solo giacobini) e società nate all'ombra della Rivoluzione e che, dopo il Termidoro, vengono accusate di essere alla base del regime del terrore. Non bisogna stupirsi – quindi – se il costituente all'art. 362 scrive:

Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.

I cittadini restano comunque liberi di esercitare i loro diritti politici, ma solo all'interno delle istituzioni statali. Inoltre gli stessi cittadini possono presentare petizioni alle autorità pubbliche, ma esse devono necessariamente essere, come prescritto dalla legge Le Chapelier, individuali. Addirittura più autorità costituite non possono riunirsi per deliberare alcunché. Sempre in funzione preventiva si vietano esplicitamente gli assembramenti, siano essi armati – definiti «un attentat à la Constitution»⁴⁵ – o pacifici. In ultimo viene fatto divieto di portare «marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ni des services rendus».⁴⁶

Il sistema istituzionale delineato nel 1795 è risultato immediatamente fragile, ma nonostante una serie di piccoli colpi di stato rimane in vigore fino al 1799, quando si incontrano il “teorico della rivoluzione” Emmanuel Joseph Sieyès,⁴⁷ e il suo ultimo prodotto Napoleone Bonaparte. I due, in seguito a un colpo di stato nel novembre 1799 attuato dal giovane generale, danno vita a una commissione il cui obiettivo è quello di produrre una nuova

costituzione. Di fatto il testo che viene licenziato, privo – per la prima volta in Francia – di una dichiarazione di diritti (e/o di doveri), è più attento a delineare le funzioni dei cinque poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario, conservatore e di governo) e le relazioni dirette con la regia data in capo al primo console (lo stesso Napoleone), che non a costruire un sistema organico della normativa. Infatti a differenza di quanto affermato nel periodo rivoluzionario, quando si pensava che la costituzione avesse l'obiettivo di costruire una risposta adeguata alle esigenze dei singoli,⁴⁸ Napoleone vede nella sua costituzione “soltanto” un efficace strumento del potere. Infatti nel 1802 arriva ad affermare: «Una Costituzione dev'essere fatta in modo tale da non ostacolare l'azione del governo, e da non costringerlo a violarla».⁴⁹ Tale principio, mutuato dalla famosa affermazione attribuita a Sieyès «la fiducia viene dal basso, ma il potere viene dall'alto»,⁵⁰ rende impensabile la costruzione, almeno a livello costituzionale, di realtà intermedie tra il cittadino e le istituzioni statali.

La costituzione napoleonica, non approvata da alcuna assemblea ma sottoposta a plebiscito, chiude – per esplicita dichiarazione dei suoi consoli⁵¹ – la stagione rivoluzionaria per aprirne una nuova. Tuttavia la legislazione soppressiva delle realtà intermedie considerata nelle pagine precedenti e le norme di “stabilizzazione” poste in essere da Napoleone nei primi anni del XIX secolo,⁵² non rimangono costrette nei confini storici della Francia, ma si estendono di pari passo con l'avanzare della *Grande Armée* a quasi tutta l'Europa continentale.

4. Una mancata restaurazione

Per concludere il rapido percorso tracciato nelle pagine precedenti, è necessario valutare gli effetti che il processo rivoluzionario di “annientamento” delle comunità intermedie ha causato

ANDREA PENNINI

nella successiva età della Restaurazione. È infatti pacifico sostenere che se il ritorno dei “legittimi” sovrani sugli antichi troni europei comporta per alcune realtà il tentativo di ripristino *tout court* della normativa precedente (spesso fallito), per altre rappresenta invece un eclettico riadattamento delle istanze d’antico regime in chiave moderna.⁵³ In entrambi i casi, però, l’ideale borghese che si è ormai radicato nella società europea non permette il reintegro, se non parziale, delle realtà intermedie.⁵⁴ In questo solco possiamo collocare la *charte* del 4 giugno del 1814 che il “restaurato” Luigi XVIII concede ai suoi sudditi.⁵⁵

Questa carta costituzionale, nel suo silenzio, pare sostanzialmente confermare l’irrilevanza sociale e giuridica data alle comunità intermedie nel lungo percorso rivoluzionario e napoleonico. Infatti si confermano tutte le libertà individuali dei francesi, «*quels que soient d’ailleurs leurs titres et leurs rangs*».⁵⁶ Dunque si reintroduce esplicitamente – cosa che, tra l’altro, aveva già fatto Napoleone⁵⁷ – il concetto di nobiltà che, però, non dà seguito ad alcun “privilegio” per essa, salvo la possibilità di essere nominati per la camera dei Pari. In questo senso è significativo il fatto che il sovrano affermi tra i diritti garantiti dallo stato che

la noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.⁵⁸

Inoltre confermando la Legion d’onore,⁵⁹ lega il processo di “normalizzazione” dell’Impero napoleonico con il processo di restaurazione che sta per compiere. La nobiltà, svuotata della realtà feudale, resta così un titolo importante per la società del tempo,

agognato da larga parte della classe borghese, ma sostanzialmente onorifico.

L'indifferenza delle carte costituzionali per le comunità intermedie prosegue per larga parte dell'Ottocento⁶⁰ e anche lo Statuto Albertino, costituzione fondamentale del regno di Sardegna prima e dell'Italia unita poi, non fa alcun cenno – salvo per quanto riguarda il problema degli Ordini Cavallereschi e dei titoli nobiliari⁶¹ – a realtà intermedie tra il Sovrano e gli organi statali da un lato e i «regnicoli» dall'altro. Le comunità intermedie riprenderanno valore all'interno delle società liberali e un peso determinante nelle dinamiche costituzionali nella seconda metà del XIX secolo quando si affacciano alla ribalta della storia le masse popolari e le loro esigenze.⁶²

NOTE

¹ Per avere uno sguardo sintetico e una bibliografia aggiornata sulle “Comunità Intermedie” cfr. MICHELE ROSBOCH, *Comune, Comunità e corpi intermedi*, in *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, a cura di Alberto Sciumè e Aldo Andrea Cassi, Giappichelli, Torino 2016.

² È la nascita dell'ente Stato il primo spartiacque di tale definizione. È difficile sintetizzare una bibliografia sull'origine ed evoluzione del concetto di stato. Tuttavia, tra gli altri, cfr. *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Maurizio Fioravanti, Laterza, Roma-Bari 2011 [2002]; DANIELA BIANCHI, *Nascita del Leviatano. Materiali per lo studio della storia dello Stato (IX-XIX secolo)*, Libreria Stampatori, Torino 2010; CORRADO CAVALLO, *La nascita dello Stato burocratico moderno. Concetti di sovranità e democrazia*, Aracne, Roma 2007; PIERANGELO SCHIERA, *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, CLUEB, Bologna 2004; GIAN GIACOMO ORTU, *Lo stato moderno. Profili storici*, Laterza, Roma-Bari 2001; MICHAEL STOLLEIS, *Stato e ragion di Stato nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 1998 e, nonostante sia piuttosto risalente, GUIDO ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, Giappichelli, Torino 1967.

³ PAOLO GROSSI, *Le comunità intermedie tra “moderno” e “pos-moderno”*, a cura di Michele Rosboch, Marietti 1820, Genova 2015, p. 42.

⁴ Ger XXXI, 33. Tale affermazione viene riproposta nel Nuovo Testamento in Ebr 8,10.

⁵ Si fa riferimento al Centro di Studi per la storia del pensiero giuridico moderno che dal 1972 pubblica la rivista *Quaderni fiorentini*, punto di riferimento per gli studi del settore. Sempre da un punto di vista editoriale, a titolo esemplificativo, non si può non fare citare il volume PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 1995.

DALLA SOCIETAS AL CITOYEN

6 Cfr. ÉLISABETH CROUZET-PAVAN, *Rinascimenti italiani 1380-1500*, Viella, Roma 2012; JACK GOODY, *Rinascimenti: uno o molti?*, Donzelli, Roma 2010; PETER BURKE, *Il rinascimento europeo. Centri e periferie*, Laterza, Roma-Bari 1999 [Bari 1998]; ALBERTO TENENTI, *I rinascimenti: 1350-1630*, Le Monnier, Firenze 1981. Senza dimenticare il punto di partenza di tale categoria di periodizzazione: JACOB BURCKHARDT, *Die Cultur der Renaissance in Italien*, Schweighauser'schen Verlagbuchhandlung, Basel 1860 (1 ed. italiana: *La civiltà del rinascimento italiano*, Sansoni, Firenze 1876).

7 JEAN BODIN, *Le six Livres de la République*, Paris 1576, livre I, cap. 1.

8 In merito a ciò scrive Bodin: «La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République, que les Latins appellent majestatem [...]. Non pas que le Prince soit tenu à ses lois, ou [à celles] de ses prédécesseurs, mais aux justes conventions et promesses qu'il a faites, soit avec serment ou sans aucun serment, tout ainsi que ferait un particulier». *Ivi*, livre I, cap. VIII.

9 *Ivi*, livre III, cap. VII.

10 L'evidente riferimento è la *Politica*, in cui Aristotele esordisce dicendo: «Poiché vediamo che ogni stato è una comunità e ogni comunità si costituisce in vista di un bene (perché proprio in grazia di quel che pare bene tutti compiono tutto) è evidente che tutte tendano a un bene, e particolarmente e al bene più importante tra tutti quella che è di tutte la più importante e tutte le altre comprende: questa è il cosiddetto "stato" e cioè la comunità statale». ARISTOTELE, *Politica*, Laterza, Roma-Bari 2000 (5 ed.). Per avere qualche ragguglio in merito cfr. ENRICO BERTI, *Il pensiero politico di Aristotele*, Laterza, Roma-Bari 1997 e GAETANO CALABRÒ, *Storia e ragione politica. Tra antico e moderno*, Giappichelli, Torino 2012.

11 LUCA MANNORI, *Le istituzioni politiche dell'antico regime*, in *Storia delle istituzioni politiche. Dall'antico regime all'era globale*, a cura di Marco Meriggi e Leonida Teoldi, Carocci, Roma 2014, pp. 21-22.

12 FRANCO VENTURI, *Il Settecento Riformatore*, 5 voll., Einaudi, Torino 1969-1990.

13 GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna 1998.

ANDREA PENNINI

14 Cfr. *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Histoire, analyse et commentaires*, sous la direction de Gérard Conac, Marc Debene e Gérard Teboul, Economica, Paris 1993.

15 Cfr. GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, cit.

16 FRANÇOISE FORTUNET, *La Révolution, la déférence et l'égalité*, in «Communications», 69 (2000), p. 105.

17 Cfr. PAOLO GROSSI, *Epicedio per l'assolutismo giuridico. Dietro gli "Atti" di un Convegno milanese, e alla ricerca di segni*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 17 (1988), pp. 517-532.

18 ID., *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano 2005 [2001], p. 89.

19 JEAN-ETIENNE-MARIE PORTALIS, *Discours Préliminaire du premier projet de Code Civil*, in *Motifs e discours prononcés lors de la publication du Code Civil par les divers orateurs du Conseil d'Etat et du Tribunat*, Didot, Paris 1838, p. 1. Oggi leggibile anche in *La naissance du Code Civil. La raison du législateur. Travaux préparatoires du Code civil*, rassembles par Pierre-Antoine Fenet, Flammarion, Paris 1989, p. 36.

20 *Ibidem*.

21 SPIROS SIMITIS, *La legge Le Chapelier tra storia e attualità*, in «Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali», 48 (1990), p. 756.

22 *Décret relatif aux Assemblées de Citoyens d'un même état ou profession (14 Juin 1791)*, in *Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée Nationale avec la mention des sanction et acceptations données par le Roi*, vol. XV, Baudouin, Paris 1791, pp. 167-169.

23 PAOLO GROSSI, PAOLO GROSSI, *Le comunità intermedie tra "moderno" e "post-moderno"*, cit., p. 52.

24 Nella sua interezza, così recita l'art. 2: «Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs».

25 Art. 4.

26 Art. 8.

27 PIERRE ROSANVALLON, *Liberismo, stato assistenziale e solidarismo*, Armando, Roma 1994, pp. 40-41.

28 Il testo della costituzione è reperibile in CHARLES DEBBASH e JEAN MARIE PONTIER, *Les Constitutions de la France*, Dalloz, Paris 1989 (2 ed.), pp. 10-39.

29 «Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dériveraient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions» (*Ibidem*).

30 È il diritto annuale versato allo stato francese da un funzionario pubblico, in cambio della possibilità di trasmettere in via ereditaria la propria carica. Sul sistema impositivo fiscale e sulla tassazione nella Francia della Prima età moderna cfr. CESARE BELLUZZI, *Il denaro del Re. Forme ed itinerari del potere impositivo. Dalle origini alla crisi dell'Antico Regime in Francia*, CEDAM, Padova 2013.

31 AMBROGIO A. CAIANI, *Louis XVI and the French Revolution, 1789-1792*, Cambridge University Press, Cambridge 2012.

32 Il testo della costituzione qui citato fa riferimento a *Réimpression de l'Ancien Moniteur depuis la réunion des états-généraux jusqu'au consulat (Mai 1789 - Novembre 1799)*, tome XV, Imprimerie D'Arene, Paris 1840, pp. 476-488.

33 GIUSEPPE MARANINI, *Classe e stato nella Rivoluzione francese*, Vallecchi, Firenze 1964, pp. 209-210.

34 Sui diritti dell'uomo e la Rivoluzione, cfr. MARCEL GAUCHET, *La Révolution des droits de l'homme*, Gallimard, Paris 1989.

35 Cfr. SERGIO LUZZATTO, *L'autunno della rivoluzione. Lotta e cultura politica nella Francia del Terrore*, Einaudi, Torino 1994, pp. 428-429.

36 Per il testo si fa riferimento a CHARLES DEBBASH e JEAN MARIE PONTIER, *Les Constitutions de la France*, cit., pp. 44-55.

37 PAOLO GROSSI, *Le comunità intermedie tra "moderno" e "pos-moderno"*, cit., p. 53.

38 Cfr. PIO CARONI, *Il codice disincantato*, in ID., *Saggi sulla storia della codificazione*, Giuffrè, Milano 1998, pp. 99-134.

ANDREA PENNINI

39 Nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino il legislatore francese scrive: «Le peuple Français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle»; mentre nella costituzione americana si afferma: «We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America». Per avere uno sguardo più completo si consideri l'interessante comparazione tra le realtà inglese, americana e francese condotta in ETTORE ROTELLI, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Il Mulino, Bologna 2005.

40 Cfr. FRANÇOIS FURET e DENIS RICHEL, *La Revolution*, 2 voll., Réalités-Hachette, Paris 1965-1966.

41 Cfr. MICHEL VOVELLE, *La scoperta della politica. Geopolitica della rivoluzione francese*, Edipuglia, Bari 1995.

42 Sulla reazione termidoriana e il costituzionalismo cfr. ANGELO GRIMALDI, *Il disegno storico del costituzionalismo moderno*, Armando, Roma 2007, pp. 151-153.

43 CHARLES DEBBASH e JEAN MARIE PONTIER, *Les Constitutions de la France*, cit., pp. 60-96.

44 Sulla figura istituzionale del direttorio cfr. MICHEL PONIATOWSKI, *Storia del Direttorio*, Bompiani, Milano 1984 e GEORGES LEFEBVRE, *Le Directoire*, Colin, Paris 1946.

45 Art. 365.

46 Art. 368.

47 Cfr. EDMUND BURKE, *Reflections on the revolution in France edited with an introduction and notes by L.G. Mitchell*, Oxford University Press, Oxford 1999, pp. VIII-IX.

48 In tal senso risulta interessante quanto Robespierre afferma nell'*incipit* del suo discorso *Necessità di revocare il decreto sul marco d'argento* letto alle Assemblee popolari e pubblicato nel 1791: «Perché mai siamo in questo tempio di leggi? Senza dubbio, per riconoscere alla nazione francese l'esercizio dei diritti imperscrutabili che appartengono a tutti gli uomini. Questo è l'obiettivo di

DALLA SOCIETAS AL CITOYEN

ogni Costituzione politica. Se lo raggiunge allora essa è giusta e libera; se l'ostacola, allora essa non è altro che un attentato contro l'umanità». MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE, *Sul marco d'argento*, in *Scritti della Rivoluzione Francese. Economia e società (1789-1794)*, a cura di Saverio Di Bella e Placido Currò, Il Grano, Messina 2012, pp. 55-56.

49 BRONISŁAW BACZKO, *Napoleone e Washington. Bonaparte e il modello americano dal Consolato all'Impero*, Donzelli, Roma 2009, p. 19.

50 ANGELO GRIMALDI, *Il disegno storico del costituzionalismo moderno*, cit., pp. 156-157.

51 Scrivono i consoli nel proclama del 15 dicembre 1799: «Une Constitution vous est présentée. Elle fait cesser les incertitudes que le Gouvernement provisoire mettait dans les relations extérieures, dans la situation intérieure et militaire de la République. Elle place dans les institutions qu'elle établit les premiers magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité. La Constitution est fondée sur les vrais principes du Gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité, de la liberté. Les pouvoirs qu'elle institue seront forts et stables, tels qu'ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts de l'État. Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée: elle est finie». Citato in appendice in *Constitutionalism, Legitimacy, and Power. Nineteenth-Century Experiences*, edited by KELLY L. GROTKÉ and MARCUS J. PRUTSCH, Oxford University Press, Oxford 2014.

52 Primo fra tutti il Codice Civile del 1804.

53 Pur facendo riferimento al limitato mondo sabauda, in questo senso è interessante considerare il volume ENRICO GENTA TERNAVASIO, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, Diplomazia, Personaggi*, Giappichelli, Torino 2012. In particolare la prima parte dove si sofferma sull'ecllettismo giuridico della Restaurazione.

54 Sugli ideali borghesi cfr. ROGER MAGRAW, *Il secolo borghese in Francia (1815-1914)*, Il Mulino, Bologna 1987, PETER GAY, *Il secolo inquieto. La formazione della cultura borghese (1815-1914)*, Carocci, Roma 2002 e, per quanto riguarda la realtà italiana, UMBERTO LEVRA, *Il colpo di stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia (1896-1900)*, Feltrinelli, Milano 1975 [1973] e ANGELO D'ORSI,

ANDREA PENNINI

L'Italia delle idee. Il pensiero politico in un secolo e mezzo di storia, Bruno Mondadori, Milano 2011.

55 Il testo, insieme ad una breve introduzione e ad una bibliografia aggiornata sono in PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *La Charte del 4 giugno 1814: una introduzione*, in «Historia et Ius», 3 (2013), 1-21.

56 Art. 1.

57 Art. 71.

58 Art. 72.

59 Cfr. JEAN TULARD, *Napoléon et la noblesse d'empire. Avec la liste complète des membres de la noblesse impériale (1808-1815)*, Tallandier, Paris 1979.

60 Cfr. *Le carte storiche dei diritti. Raccolta di carte, dichiarazioni e costituzioni con note esplicative*, a cura di Alarico Mariani Marini e Umberto Vincenti, Pisa University Press, Pisa 2013 e, anche se più sintetico e concentrato soltanto sulla realtà italiana del biennio costituzionale 1848-49, PAOLO CASANA, *Aspirazioni e realizzazione. L'Italia costituzionale del 1848-'49*, Giappichelli, Torino 2012

61 L'analisi sugli artt. 77-80 dello Statuto albertino, ovvero quelli che riguardano gli Ordini Cavallereschi e la Nobiltà i testi classici FRANCESCO RACIOPPI e IGNAZIO BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, vol. III, dall'art. 48 all'art. 84 ed ultimo, UTET, Torino 1909, pp. 665-725 e GIUSEPPE MARANINI, *Le origini dello Statuto Albertino*, Vallecchi, Firenze 1926, pp. 248-250. Per uno sguardo generale cfr. ISIDORO SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Giappichelli, Torino 2004.

62 Non a caso Paolo Grossi scrive: «Per tutto il corso dell'Ottocento, tempo della piena stabilità del regime borghese, i miti rivoluzionari hanno una sostanziale tenuta nella coscienza generale, fino a quando, a fine secolo, appare in tutto il suo squallore il disastro sociale del regime borghese in Italia». PAOLO GROSSI, *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, cit., p. 54.

Sommario

<u>Introduzione (Fabrizio Cassella)</u>	<u>3</u>
---	----------

Le comunità intermedie tra storia e istituzioni (Michele Rosboch) II

1. INTRODUZIONE	11
2. IL PARADIGMA PERSONALISTA	16
3. COMUNITÀ INTERMEDIE E LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE: VERSO L'ASSEMBLEA COSTITUENTE	18
4. SOCIETÀ CIVILE E SOCIETÀ INTERMEDIE: TRA PARTICOLARISMO ED UNIVERSALISMO	22
5. DUE ESEMPI ORGANIZZATI	25
5a. GLI ORDINI PROFESSIONALI FORENSI	26
5b. LE UNIVERSITÀ	30
6. CENNI CONCLUSIVI	39

Dalla *societas* al *citoyen* (Andrea Pennini)

1. UN SISTEMA COMPOSITO ALLA VIGILIA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE	71
2. DALLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO ALLA «LOI LE CHAPELIER»	75
3. L'AVVENTURA COSTITUZIONALE DELLA FRANCIA RIVOLUZIONARIA	81
4. UNA MANCATA RESTAURAZIONE	89

Le condizioni di povertà tra Francia e Inghilterra (Enrico Genta Ternavasio)

1. PREMESSA	99
2. LA FRANCIA	101
3. L'INGHILTERRA	109
4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE	119

*Finito di stampare nel marzo 2017 presso
Press Up, Roma*